

Pubblicato il 28/03/2017

Sent. n. 102/2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2016, proposto da Eugenio Pensini, Marina Kessler, Samantha Selvaggia Adhara Hall e Jacopo Tancredi Bleggi, rappresentati e difesi dall'avvocato Marina Kessler, anche quale procuratore di sé stessa, con domicilio eletto in Trento, via S. Pietro n. 52, presso lo studio dell'avvocato Marina Kessler;

contro

la Provincia autonoma di Trento - Soprintendenza per i Beni Culturali, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolò Pedrazzoli, Marialuisa Cattoni e Fernando Spinelli, con domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15, presso l'Avvocatura della Provincia;

per l'annullamento

dei seguenti atti: A) determinazione del dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento n. 916 in data 8 agosto 2016, comunicata in data 18 agosto 2016, con la quale è stata negata l'autorizzazione relativa al progetto di installazione di un ascensore nella corte interna dell'immobile sito in via Mancini, nel comune di Trento, denominato Palazzo Salvadori; B) raccomandata del dirigente della Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento in data 28 giugno 2016, recante il preavviso di rigetto; C) ogni altro atto presupposto connessione o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017 il dott. Carlo Polidori e uditi l'avvocato Marina Kessler, per i ricorrenti, e l'avvocato Giuliana Fozzer, per la Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In punto di fatto i signori Eugenio Pensini, Marina Kessler, Samantha Selvaggia Adhara Hall e Jacopo Tancredi Bleggi rappresentano quanto segue: A) essi sono titolari di proprietà esclusive nell'immobile denominato palazzo Salvadori, riconosciuto e dichiarato di importante interesse storico ed artistico ai sensi della legge n. 1089/1939; B) in data 16 ottobre 2012 i condomini di tale immobile hanno deliberato, all'unanimità, l'installazione di un ascensore esterno al fine di eliminare barriere architettoniche e in data 10 novembre 2015 hanno deliberato, con l'astensione di un solo condomino, di affidare l'incarico per la progettazione all'arch. Botteon; C) in particolare il progetto prevede la collocazione dell'ascensore nella corte interna dell'edificio, nell'angolo delle facciate poste a sud e a

est con ingresso dei pianerottoli ad est, così interessando i condomini che accedono ai piani superiori dell'edificio utilizzando una scala interna rivestita in pietra; D) la necessità di procedere all'installazione dell'ascensore deriva dal fatto che la predetta scala conta sessantanove scalini, nonché dal fatto che ai piani superiori si trovano uffici ed uno studio legale e all'ultimo piano vive un'anziana signora che ha difficoltà di deambulazione; E) la possibilità di progettare un ascensore all'interno dell'edificio è stata presa in considerazione, ma è stata scartata perché eccessivamente onerosa, sia sotto il profilo tecnico, sia sotto il profilo strutturale, sia per limitare la compromissione dell'interesse artistico del Palazzo Salvadori; F) in data 11 aprile 2016 è stata quindi depositata presso la competente Soprintendenza per i beni culturali la richiesta di autorizzazione relativa al progetto in questione; G) con raccomandata in data 28 giugno 2016 è stato inviato al condominio il preavviso di rigetto; H) in seguito con l'impugnata determinazione dirigenziale in data 8 agosto 2016 è stato disposto il rigetto della richiesta di autorizzazione.

2. Avverso il provvedimento impugnato i ricorrenti deducono, quindi, le seguenti censure.

I) *Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifesta, per mancata e/o insufficiente istruttoria e per mancata ponderazione degli interessi coinvolti.* I ricorrenti premettono quanto segue: A) all'interno del palazzo Salvadori si trova una cappella votiva, dedicata al culto del Simonino; B) l'Amministrazione sin dal preavviso di rigetto ha evidenziato l'importanza storica della corte ove verrebbe installato l'ascensore - precisando che la stessa è concepita «*quale pertinenza inscindibile dalla cappella*» e costituisce, quindi, «*il perno della composizione architettonica e, insieme alla cappella, l'ambito di maggiore pregio artistico del palazzo*» - ed ha affermato che «*l'intervento proposto verrebbe ad alterare la corte ... introducendo un elemento di notevole impatto che, per posizione, dimensioni e materiali, contrasta con l'ordine, il rigore e l'eleganza che caratterizzano lo spazio ricercatamente simmetrico che si apre davanti la cappella dedicata al culto del Simonino, la cui presenza è rimarcata dal sovrapposto ordine di paraste che chiude la facciata di settentrione, accentuando la verticalità imposta dalla serrata trama dei lotti di impianto gotico sui quali si fonda l'edificio*»; C) l'impugnata determinazione dirigenziale si pone in linea con tali affermazioni, ribadendo che l'ascensore si colloca nell'ambito più significativo del palazzo, ossia la corte attraverso la quale si accede alla cappella, che il progetto «*prevede la trasformazione di tre finestre in porte e in particolare la rimozione al primo e secondo piano delle cornici lapidee a davanzale*» e che l'installazione dell'ascensore «*cela l'angolo della corte definito da sette finestre*». Tuttavia, secondo i ricorrenti, lo stato dei luoghi è ben diverso, perché la corte interna è in realtà un mero cavedio di piccole dimensioni (ml 5,08 x 7,40 x 15,82 di altezza), posto a servizio delle abitazioni e non della cappella, da secoli destinato a fornire aria e luce a locali secondari e di servizio; pertanto definire la corte stessa quale «*ambito di maggior pregio*» del palazzo è errato, specie se si considera che il piano terra viene da sempre utilizzato come deposito di biciclette e vano tecnico per contatori di utenze a servizio dell'edificio. Quanto poi alla suddetta cappella si deve considerare che: A) il culto del Simonino è stato abolito nel 1965, come evidenziato anche nel preavviso di rigetto, sicché la corte non riveste alcun interesse pubblico; B) è sempre stata di proprietà privata ed è inserita in un ingresso a cui accedono solo i condomini, sicché non è un bene culturale di interesse religioso perché, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 42/2004, i beni culturali di interesse religioso sono appartenenti ad enti, istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose; C) pur volendo riconoscere un'importanza storica della cappella, resta il fatto che l'intervento proposto non incide affatto sulla stessa.

Ciò posto, il provvedimento impugnato risulta comunque erroneo e contraddittorio: A) tanto nella parte in cui valorizza la visibilità dell'ascensore all'interno della corte, perché tale manufatto, come risulta dagli elaborati progettuali e dai *rendering*, sarebbe collocato in un angolo della corte stessa e non sarebbe visibile dalla pubblica via, così salvaguardando l'ingresso del Palazzo, che non è interessato dall'intervento, nonché la visibilità e la fruibilità della cappella; B) quanto nella parte in cui valorizza la trasformazione delle tre finestre in porte, con rimozione delle cornici lapidee a davanzale, sia perché la localizzazione dell'ascensore non intaccherebbe le predette cornici, che verrebbero rimosse e recuperate riposizionandole al piano calpestio, sia perché per salvaguardare i

decori a ricciolo nelle architravi delle finestre l'ascensore verrebbe posizionato con distacco dalle pareti dell'edificio. Inoltre i ricorrenti evidenziano che l'ascensore è una struttura indipendente dal palazzo e, proprio in quanto tale, è stato progettato con materiale trasparente, che lascia intravedere tutte le finestre e le arcate del portico, e può rappresentare finanche un valore aggiunto di bellezza e leggerezza architettonica inserita in un contesto storico, come dimostrano le fotografie di altri ascensori esterni allegate al ricorso, che attestano che strutture di tal genere caratterizzano oggi molti edifici privati e pubblici, anche sottoposti a vincoli di tutela, come castelli di epoca medioevale. I ricorrenti contestano poi il provvedimento impugnato nella parte in cui evidenzia che la Soprintendenza ha sempre ribadito l'opportunità di studiare la possibilità di realizzare un ascensore interno, affermando che in realtà un intervento di tal genere risulterebbe ben più invasivo, sia perché comporterebbe la demolizione di murature e solai storici, nonché delle volte a crociera poste al piano terra, con evidente depauperamento del pregio artistico dell'interno del palazzo, sia perché il vano ascensore sarebbe attraversato da una fitta rete d'impianti tecnologici, che renderebbe ancor più problematico e oneroso l'intervento. Infine i ricorrenti osservano che fino agli anni '80 è esistito un ascensore esterno collocato sulla parete del cavedio del palazzo Salvadori, assentito dalla Soprintendenza, e ciò renderebbe ancor più evidente la contraddittorietà del provvedimento impugnato perché in un periodo storico più significativo dal punto di vista religioso l'Amministrazione ha autorizzato l'installazione di un ascensore esterno, mentre oggi oppone un diniego immotivato.

II) *Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 42/2004, della normativa anti-barriere posta dalla legge n. 13/1989 e dalla legge provinciale n. 1/1991, nonché degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione.* I ricorrenti sostengono che le argomentazioni poste a fondamento del diniego sono frutto di un'inadeguata valutazione dell'intervento proposto e delle ragioni poste a fondamento dell'istanza e non sono comunque idonee a giustificare il rigetto di un progetto teso all'eliminazione di barriere architettoniche che ostacolano l'accesso all'edificio da parte dei condomini e di terzi. Difatti la stessa Soprintendenza dapprima afferma che «*l'intervento di sbarriamento, così come progettato reca grave e serio pregiudizio alla conservazione del bene in particolare sotto il profilo della percezione dello spazio*», ma poi precisa che «*gli ambiti di maggior interesse storico-artistico, ovvero la corte e l'interno della cappella, trattandosi di ambienti a piano terra, non presentano barriere architettoniche che impediscono o limitano la visitabilità a persone portatrici di minorazione*».

III) *Violazione dell'art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 1/1991 per difetto di motivazione.* I ricorrenti premettono che, ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale n. 1/1991, l'autorizzazione per gli interventi tesi alla rimozione delle barriere architettoniche da eseguire su immobili vincolati «*può essere negata solo qualora non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela*» e il diniego deve essere «*motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all'edificio in sé o al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda*». Pertanto il legislatore - nel bilanciare gli interessi in gioco, inerenti la tutela del patrimonio storico e artistico, da un lato, e, dall'altro, la salvaguardia dei diritti alla salute ed al normale svolgimento della vita di relazione - avrebbe inteso dare prevalenza a tali diritti della persona, relegando il diniego dell'autorizzazione ai soli casi di accertato e motivato serio pregiudizio per il bene vincolato. Ciò posto, i ricorrenti lamentano che l'impugnato diniego si fonda su argomentazioni incentrate soltanto su dati tecnici come la trasformazione di tre finestre in porte, la presenza di una cappella nell'edificio, l'impedimento alla vista dell'angolo della corte e di parte dell'arcata, ma non dia conto del serio pregiudizio che deriverebbe dalla realizzazione dell'ascensore, così dimostrando che non è stato effettuato un adeguato contemperamento dell'interesse al mantenimento dell'aspetto dell'edificio con l'esigenza di garantire l'accessibilità dello stesso.

3. I ricorrenti con memoria depositata in data 6 febbraio 2017 - nel porre ulteriormente in rilievo la complessità del tema del superamento delle barriere architettoniche negli edifici di interesse storico

ed artistico - hanno ribadito che la Soprintendenza non avrebbe tenuto adeguatamente conto delle seguenti circostanze: A) l'ascensore sarebbe collocato nella corte interna e, quindi, non avrebbe alcun impatto sulla facciata esterna dell'edificio, né sulla cappella dedicata al culto del Simonino; B) il manufatto sarebbe completamente trasparente, oltre che reversibile, e risulterebbe, quindi, notevolmente ridotto il suo impatto visivo. Inoltre la Soprintendenza avrebbe omesso: A) di esplicitare perché la realizzazione di un ascensore all'interno dell'edificio risulterebbe meno impattante; B) di considerare che la mera conservazione dell'attuale visuale della corte interna non è sufficiente per sacrificare il prevalente interesse all'eliminazione delle barriere architettoniche, non essendo stato evidenziato alcun serio e grave pregiudizio che deriverebbe dalla realizzazione dell'intervento.

4. La Provincia di Trento si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata in data 6 febbraio 2017 ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del condominio di palazzo Salvadori, da considerare parte necessaria del giudizio in quanto l'incarico per la progettazione è stato approvato nell'assemblea condominiale del 10 novembre 2015. Nel merito la Provincia ha dapprima ricostruito il quadro normativo di riferimento, evidenziando come dallo stesso non possa desumersi il principio della assoluta derogabilità dei vincoli apposti per finalità di tutela storica e culturale in presenza di esigenze di tutela di soggetti portatori di minorazioni fisiche; difatti, se la realizzazione di un intervento comporta un serio pregiudizio per l'interesse protetto tramite l'apposizione del vincolo, trova semmai applicazione l'obbligo di esternare, con adeguata e congrua motivazione, gli elementi che caratterizzano il pregiudizio e la sua serietà; pertanto non è fondata la tesi di controparte secondo la quale il legislatore avrebbe inteso dare assoluta prevalenza ai diritti della persona nel caso di interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche. La Provincia poi - espone le ragioni dell'interesse storico ed artistico di palazzo Salvadori - ha evidenziato la particolare rilevanza della cappella ubicata nell'immobile per l'importanza del culto del Simonino e ribadito che, come si può evincere dalla documentazione fotografica in atti, la corte interna è concepita *«quale pertinenza inscindibile dalla cappella»*. Quindi l'Amministrazione - nel rammentare che le valutazioni della Soprintendenza sono connotate da un'ampia discrezionalità, con i conseguenti ben noti limiti al sindacato di questo Tribunale - ha diffusamente illustrato le ragioni dell'impugnato diniego, ponendo in rilievo che la realizzazione dell'ascensore produrrebbe significative alterazioni dell'attuale impianto architettonico e, quindi, comporterebbe un grave e serio pregiudizio per l'interesse storico ed artistico del palazzo. In particolare: A) l'eleganza del luogo verrebbe mortificata da un manufatto *«totalmente incoerente con il carattere di uno spazio dove tutto è risolto nell'ordine classico tramite pietre e intonaci»*, risultando ininfluenza il fatto che l'ascensore non sarebbe visibile dall'ingresso su via Manci; B) ai piani superiori la trasformazione in porte delle finestre romperebbe *«la simmetria delle tre aperture che si aprono dai pianerottoli sulla corte»*. Inoltre - sebbene la Soprintendenza abbia sempre ribadito l'opportunità di studiare la possibilità di realizzare un ascensore all'interno dell'edificio, in modo da escludere l'uso della corte - non è stata prospettata alcuna alternativa progettuale ed i ricorrenti stessi ammettono che l'impossibilità di realizzare un ascensore interno è connessa a ragioni di ordine giuridico ed economico, mentre in realtà si deve ritenere che *«l'ipotesi di un ascensore interno, seppur parzialmente invasiva per le alterazioni degli avvolti a piano terra, avrebbe potuto offrire una soluzione comoda e decorosa per lo sbarco ai piani»*. Infine, in merito al fatto che in passato all'interno della corte esistesse un ascensore, viene eccepito che agli atti della Soprintendenza non vi è traccia dell'autorizzazione citata dai ricorrenti e che tale manufatto non risulta nemmeno autorizzato dall'Amministrazione comunale.

5. I ricorrenti con memoria depositata in data 16 febbraio 2017 hanno replicato alle eccezioni della Provincia, incentrate sulla mancata notifica del ricorso al condominio e sulla mancata considerazione di alternative progettuali. In particolare, con riferimento a quest'ultimo aspetto deducono che: A) la realizzazione dell'ascensore all'interno dell'edificio comporterebbe la demolizione di ciò che resta del pregevole androne e, come ammesso da controparte, risulterebbe invasiva perché determinerebbe l'alterazione delle volte a crociera del piano terra; B) la possibilità di realizzare l'ascensore interno

utilizzando l'andito vicino alle scale, come proposto dalla Soprintendenza, è preclusa sia dal fatto che tale soluzione alternativa comporterebbe la demolizione dell'unico servizio igienico di pertinenza di una proprietà esclusiva, sia dal fatto che l'ascensore al piano terra avrebbe accesso da una proprietà individuale, sia dal fatto che accanto al predetto servizio igienico si trova la colonna tecnica del palazzo.

6. La Provincia di Trento con memoria depositata in data 16 febbraio 2017 ha replicato alle considerazioni svolte da controparte nella memoria depositata in data 6 febbraio 2017, ribadendo quanto in precedenza evidenziato.

7. Alla pubblica udienza del 9 marzo 2017 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che si possa prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica al condominio di palazzo Salvadori perché le suesposte censure non possono essere accolte, alla luce delle seguenti considerazioni.

2. Innanzi tutto si rende necessario procedere alla ricostruzione della normativa che disciplina il potere esercitato dalla Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

2.1. La legge 9 gennaio 1989, n. 13, nel dettare "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", ha disciplinato, agli articoli 4 e 5, anche il caso in cui gli interventi riguardino immobili sottoposti a disposizioni di tutela per il loro valore paesaggistico o per l'esistenza di un vincolo di natura storico ed artistico. In particolare l'art. 4, oltre a dettare i tempi per il rilascio degli atti autorizzativi per la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le barriere architettoniche da attuare negli edifici privati soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (ossia sugli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico), dispone che "*l'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato*" (comma 4) e che "*il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato*" (comma 5). Il successivo art. 5 prevede poi, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (ossia sugli immobili sottoposti a vincolo per il loro valore storico ed artistico), che la "*competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni*" e che "*si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5*". Ne consegue che - alla luce della valutazione comparativa fra diversi interessi di forte rilevanza sociale, operata con tali disposizioni - gli interventi edilizi volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati sottoposti a disposizioni di tutela per il loro particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere impediti solo se recano un serio pregiudizio al bene tutelato. Può, quindi, essere ammesso anche un pregiudizio ad un bene tutelato per il suo particolare valore paesaggistico o storico artistico, in ragione del rilievo sociale che assumono le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e, quindi, non comprometta in modo rilevante il bene tutelato. Alle amministrazioni che esercitano le funzioni di tutela spetta il delicato compito di valutare la rilevanza del pregiudizio che il bene tutelato potrebbe subire per effetto dell'intervento edilizio progettato al fine di eliminare le barriere architettoniche.

2.2. Nella Provincia autonoma di Trento la disciplina degli interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici soggetti a vincolo per il loro valore storico ed artistico si rinviene nell'art. 10 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, che riproduce le corrispondenti disposizioni della legge n. 13/1989, prevedendo (per quanto interessa in questa sede) quanto segue: A) "*per gli interventi rivolti alla rimozione delle barriere architettoniche, ove l'immobile sia sottoposto ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, le competenti autorità provvedono al rilascio dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, se necessarie, apposite prescrizioni*" (comma 1); B) "*l'autorizzazione può essere negata solo qualora*

non sia possibile realizzare gli interventi senza grave e serio pregiudizio per il bene tutelato a giudizio dei competenti organi provinciali di tutela” (comma 3); C) “il diniego è motivato con specifica indicazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto all’edificio in sé o al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda” (comma 4); D) “nei casi di impossibilità di rimozione delle barriere architettoniche negli immobili sottoposti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione mezzi e modalità per garantirne la visitabilità da parte delle persone portatrici di minorazione” (comma 5).

3. Nella fattispecie in esame, le ragioni dell’impugnato diniego si evincono chiaramente dal preavviso di rigetto e dalla determinazione conclusiva del procedimento, ove la competente Soprintendenza non si è limitata ad evidenziare il “*serio pregiudizio*” che sarebbe arrecato a palazzo Salvadori (immobile sottoposto a vincolo con D.M. del 26 novembre 1948, confermato ai sensi dell’art. 128 del d.lgs. n. 42/2004) dalla realizzazione dell’ascensore nella corte interna, ma ha rilevato altresì che non sono state valutate dai proponenti le soluzioni alternative prospettate nel tempo dalla Soprintendenza e, in particolare, la possibilità di realizzare l’ascensore all’interno dell’edificio.

3.1. In particolare, nel preavviso di rigetto l’immobile oggetto dell’intervento viene descritto come segue: *«Palazzo Salvadori è costituito da un insieme di edifici tra loro uniti e individuati dalla p.ed.846/2. Innalzato su preesistenze medievali, l’edificio è l’esito di una riorganizzazione rinascimentale, testimoniata dalla ordinata facciata su via Mancini, e di un importante cantiere settecentesco che ha ristrutturato il palazzo esaltando la centralità della cappella. La cappella barocca, che riorganizza quella quattrocentesca voluta dall’Hinderbach, il principe vescovo che confiscò il palazzo ad una famiglia ebrea a seguito del ritrovamento del corpo del piccolo Simone, sorge in loco della sinagoga (sulla vicenda dell’infante trovato morto nel 1475 si rimanda all’ampia letteratura su tema). Per l’importanza attribuita al culto del piccolo Simone, la cappella ha assunto nel Settecento i connotati formali di una chiesa santuariale e luogo preposto per i riti devozionali che avevano nelle solenni processioni cittadine il momento di massima visibilità. ... Il principale accesso alla cappella avviene da via Mancini, attraverso l’androne e la corte sulla quale si eleva la facciata del citato sacello (la porta su vicolo dell’Adige è da tempo anche simbolicamente e opportunamente chiusa in quanto verrebbe ad inquadrare l’altare e gli affreschi dedicati al fanciullo il cui culto è stato abrogato dal 1965). La corte, alla quale si accedeva da due androni paralleli segnati su via Mancini con i due portali sormontati dai bassorilievi scolpiti da Francesco Oradini e raffiguranti l’uccisione e la Gloria del piccolo Simone è di fatto concepita quale pertinenza inscindibile dalla cappella. La piccola corte, spazio riservato, intimo e allo stesso tempo solenne, è dominata dalla facciata della cappella e costituisce pertanto il perno della composizione architettonica e, insieme alla cappella, l’ambito di maggior pregio artistico del palazzo». A tale descrizione si accompagna la seguente precisazione circa la portata del vincolo imposto sull’immobile: «La corte del palazzo in oggetto non è, come citato e di fatto sostenuto dal progettista un angusto cavedio utilizzato a piano terra “come deposito biciclette e vani tecnici” che “serve prevalentemente a fornire aria e luce a locali secondari (bagni, gabinetti, pianerottoli, disimpegni, servizi, ecc.)”, ma costituisce lo spazio comune più significativo del palazzo. I citati tondi dell’Oradini posti in facciata, il doppio sistema di androni paralleli, la riorganizzazione della corte che inquadra al centro la facciata della cappella, rafforzano il ruolo pubblico di questo luogo di culto testimoniato anche dai tre accessi alla cappella. La doppia vetrata e la sottostante porta di accesso alla cappella, l’antistante portale che scende nelle cantine, il simmetrico sistema di archi che dilata lo spazio della corte aprendola su via Mancini anche per favorire le citate azioni liturgiche dei riti legati al culto di Simonino, trovano nella simmetria il principio d’ordine che ha guidato la citata monumentalizzazione del palazzo. L’interesse storico e artistico del bene non può pertanto essere limitato, come pare emergere dalla relazione del progettista, alla sobria facciata d’impostazione rinascimentale; pertanto, la salvaguardia della spazialità e delle facciate che disegnano la corte interna costituisce una prioritaria azione di tutela». Quindi vengono illustrati i due ordini di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, con riferimento al “grave e*

serio pregiudizio per il bene tutelato”, determinato dalla realizzazione di un ascensore insistente nella corte interna, viene evidenziato quanto segue: A) «*per la realizzazione dell’ascensore il progetto prevede la trasformazione di tre finestre in porte e in particolare la rimozione al primo e secondo piano delle cornici lapidee a davanzale*»; B) «*la sua installazione cela l’angolo della corte definito da sette finestre, parte dell’arcata del portico a conci lavorati e del suo pilastro*»; C) «*oltre ad occuparne lo spazio e ad alterare la percezione di tale pregevole ambito, la soluzione proposta, nega di fatto l’impianto simmetrico definito dalla facciata della cappella e da ogni dettaglio e ornato delle facciate*»; D) «*la corte, così come oggi si presenta, è l’esito di un intervento di restauro e di manutenzioni che a partire dalla fine degli anni Ottanta ha recuperato il palazzo dopo anni di degrado e parziale inutilizzo*»; E) «*l’ascensore non si colloca come sostenuto nella relazione in luogo “poco visibile”, ma nell’ambito più significativo del palazzo ovvero la corte attraverso la quale si accede alla cappella e che la sua realizzazione non può essere motivata, come scritto dal progettista, sostenendo che l’ascensore in progetto “non ha alcun impatto visivo essendo collocato in una zona del cavedio tale da non essere in vista all’entrata del Condominio”*». Riguardo alla mancata valutazione di soluzioni alternative viene poi evidenziato che: A) «*in questi anni la scrivente Soprintendenza ha sempre ribadito l’opportunità di studiare un ascensore interno al fine di escludere l’uso della corte, così come verbalmente fatto con ..., architetti che hanno chiesto un apposito sopralluogo per valutare possibili soluzioni*»; B) «*a più riprese sia in occasione della riorganizzazione a fini commerciali del piano terra, sia in occasione dei passaggi che hanno interessato l’edificio in oggetto, la scrivente Soprintendenza ha suggerito ai progettisti sopraccitati e tramite questi ai loro committenti, l’opportunità di rendere nuovamente accessibile dalla corte l’andito prossimo alla scala interna per non impedire l’eventuale futura collocazione in tale ambito di un ascensore*»; C) «*il condominio non ha in questi anni trovato una collocazione interna condivisa rinunciando anche ad acquisire, quando se ne è presentata la possibilità, quegli ambiti a piano terra che avrebbero favorito il posizionamento dell’ascensore in una collocazione consona e compatibile con le caratteristiche del bene*». Sulla scorta di tali considerazioni: A) viene conclusivamente comunicato il preavviso di rigetto in quanto «*per le motivazioni sopra esposte e per le caratteristiche del bene l’intervento proposto verrebbe ad alterare la corte che costituisce l’ambito comune di maggior pregio del palazzo introducendo un elemento di notevole impatto che per posizione, dimensioni e materiali contrasta con l’ordine, il rigore e l’eleganza che caratterizzano lo spazio ricercatamente simmetrico che si apre davanti alla cappella dedicata al culto del Simonino la cui presenza è rimarcata dal sovrapposto ordine di paraste che chiude la facciata di settentrione accentuando la verticalità imposta dalla serrata trama dei lotti d’impianto gotico sui quali si fonda l’edificio*»; B) in ordine al “serio pregiudizio” di cui all’art 10 della legge provinciale n. 1/1991 viene poi specificato che «*l’intervento di sbarriamento, così come progettato reca grave e serio pregiudizio alla conservazione del bene in particolare sotto il profilo della percezione dello spazio limitando di fatto anche la possibilità della sua valorizzazione culturale. Per la complessa distribuzione dei percorsi e delle quote interne pare difficile individuare una soluzione che consenta il contestuale sbarriamento di tutti i livelli in quanto il palazzo è costituito dall’accorpamento nel tempo di almeno tre edifici serviti originariamente da quattro corti. In occasione dei progetti sottoposti in questi anni alla Soprintendenza è stato individuato quale possibile ambito per l’organizzazione di un ascensore, l’andito prossimo alle scale - unica soluzione che ad oggi pare tecnicamente perseguibile sotto il profilo tutorio - ipotesi che da quanto si apprende è stata esclusa per il mancato accordo tra i condomini e non motivazioni riferibili alla Scrivente Soprintendenza*»; C) ai sensi dell’art 10, comma 5, della legge provinciale n. 1/1991 viene da ultimo precisato che «*gli ambiti di maggior interesse storico-artistico, ovvero la corte e l’interno della cappella, trattandosi di ambienti a piano terra, non presentano barriere architettoniche che impediscono o limitano la visitabilità a persone portatrici di minorazione*».

3.2. L’iter argomentativo del preavviso di rigetto risulta integralmente riprodotto nella motivazione dell’impugnata determinazione dirigenziale n. 916 in data 8 agosto 2016, ove viene specificato altresì

che non sono state formulate osservazioni a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

4. Poste tali premesse il Collegio - nel ribadire che l'art 10 della legge provinciale n. 1/1991 ha rafforzando le garanzie procedurali e sostanziali del soggetto interessato ad ottenere l'autorizzazione per l'esecuzione di interventi tesi all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici vincolati, sia attraverso una specificazione in senso restrittivo dei presupposti del provvedimento di diniego, sia dettando il contenuto obbligatorio della relativa motivazione - ritiene che il primo ed il terzo motivo non possano essere accolti, dato che nel caso in esame tali garanzie non risultano violate.

5. Innanzi tutto la giurisprudenza (da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 7 marzo 2016, n. 905) ha chiarito che nel sistema della legge n. 13/1989 (ma analoghe considerazioni valgono per la legge provinciale n. 1/1991) non vi è una generale e assoluta prevalenza per le opere tese all'eliminazione delle barriere architettoniche da effettuarsi su beni sottoposti a vincolo per il loro interesse paesaggistico o storico artistico, dovendo in ogni caso essere valutato l'impatto di tali opere e potendo le stesse essere assentite solo se non arrecano un serio pregiudizio ai beni vincolati. Pertanto - considerati i noti limiti entro i quali è consentito il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, ivi comprese quelle insite nell'esercizio del potere di cui all'art. 10 della legge provinciale n. 1/1991 - questo Tribunale è essenzialmente chiamato a verificare se l'impugnato diniego sia adeguatamente motivato, *“con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato”*.

6. Orbene, quanto alla natura e serietà del pregiudizio e alla rilevanza dello stesso in rapporto al complesso in cui l'intervento progettato si colloca, non appare censurabile l'affermazione della Soprintendenza secondo la quale l'interesse storico e artistico di palazzo Salvadori non può essere limitato alla facciata dell'edificio. Difatti, tenuto conto delle considerazioni svolte nella prima parte della motivazione del preavviso di rigetto, nonché della documentazione fotografica allegata al ricorso, si deve piuttosto ritenere che la corte interna effettivamente costituisca *«il perno della composizione architettonica e, insieme alla cappella, l'ambito di maggior pregio artistico del palazzo»*. Pertanto nessun rilievo assumono la circostanza che l'intervento in progetto non incida direttamente sulla cappella barocca dedicata al culto del piccolo Simone, né la circostanza che l'ascensore non sia visibile da via Mancini, ove affaccia palazzo Salvadori. Del resto la giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sez. II-quater, 8 settembre 2006, n. 8126) ha chiarito come sia irrilevante che le opere che alterano gli elementi caratteristici dello stile architettonico di un palazzo di pregio siano realizzate sulla facciata esterna o interna dell'edificio, atteso che il bene oggetto di tutela è il valore che esprime l'immobile nel suo complesso, e non la sola parte visibile dalla pubblica via.

7. Né miglior sorte meritano le censure tese a sminuire il pregiudizio per la corte interna evidenziato nel provvedimento impugnato, ove si legge che l'intervento, così come progettato, *«reca grave e serio pregiudizio alla conservazione del bene in particolare sotto il profilo della percezione dello spazio limitando di fatto anche la possibilità della sua valorizzazione culturale»*. Difatti - se è vero che il progetto dell'ascensore prevede l'utilizzo di materiale trasparente e la realizzazione di una struttura staccata dal Palazzo, che lascia intravedere le finestre e le arcate del portico, e che interventi della specie in altre occasioni sono stati assentiti, anche con riferimento ad immobili vincolati - tuttavia, come evidenziato dall'Amministrazione nelle sue difese, i *rendering* dell'intervento dimostrano che: A) la trasformazione in porte di tre finestre romperebbe la simmetria delle tre aperture che si aprono dai pianerottoli sulla corte; B) l'installazione dell'ascensore nasconderebbe l'angolo della corte definito da sette finestre, nonché parte dell'arcata del portico e del suo pilastro. Inoltre, sebbene i ricorrenti contestino il rilievo inerente *«la rimozione al primo e secondo piano delle cornici lapidee a davanzale»*, tuttavia essi stessi devono poi ammettere che tali elementi verrebbero rimossi per essere reimpiegati quali soglie al piano di calpestio.

8. Alle considerazioni sin qui svolte si deve poi aggiungere che: A) la Soprintendenza, sebbene i proponenti non abbiano prospettato soluzioni alternative, ha motivato l'impugnato diniego anche con

riferimento al fatto che il progetto non tiene conto delle soluzioni alternative prospettate nel tempo dalla Soprintendenza stessa e, in particolare, della possibilità di realizzare l'ascensore all'interno dell'edificio; B) tale *modus operandi* - da ritenersi coerente con la *ratio* della disciplina posta dall'art 10 della legge provinciale n. 1/1991 e, in particolare, delle disposizioni del comma 1, che attribuisce alla Soprintendenza il potere di imporre apposite prescrizioni sulle opere da realizzare, e del comma 5, che impone alla Soprintendenza di motivare l'eventuale diniego dell'autorizzazione anche con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate nella domanda - assume rilievo decisivo perché dimostra che la Soprintendenza ha operato un corretto bilanciamento tra le esigenze prospettate dai ricorrenti e quelle sottese all'imposizione del vincolo. Al riguardo giova innanzi tutto evidenziare che i ricorrenti non contestano la ricostruzione dei fatti operata nel provvedimento impugnato, secondo la quale: A) la Soprintendenza ha sempre ribadito, anche in occasione dei sopralluoghi eseguiti con gli architetti incaricati di redigere il progetto in questione, l'opportunità di studiare la possibilità di realizzare l'ascensore all'interno dell'edificio; B) la stessa Soprintendenza, sia in occasione della riorganizzazione a fini commerciali del piano terra, sia in occasione dei passaggi che hanno interessato l'edificio in oggetto, ha suggerito ai progettisti l'opportunità di rendere nuovamente accessibile dalla corte l'andito vicino alla scala interna proprio al fine di non impedire l'eventuale futura collocazione in tale ambito di un ascensore; C) nonostante quanto precede, il condominio non ha mai concordato una collocazione interna dell'ascensore, rinunciando ad acquisire, quando se ne è presentata la possibilità, quegli ambiti al piano terra che avrebbero favorito il posizionamento dell'ascensore all'interno dell'edificio. I ricorrenti si sono invece limitati ad affermare che un intervento di tal genere risulterebbe ben più invasivo, perché comporterebbe la demolizione delle volte a crociera poste al piano terra, con evidente depauperamento del pregio artistico dell'interno del palazzo, e renderebbe ancora più problematica e onerosa la realizzazione dell'intervento, perché il vano ascensore sarebbe attraversato da una fitta rete d'impianti tecnologici e si verrebbe a trovare all'interno di una proprietà individuale. A tal riguardo l'Amministrazione nelle sue difese ha però efficacemente replicato che - pur essendo ben note sia la presenza delle volte a crociera, al pari dell'attuale destinazione dei locali posti a piano terra, sia la circostanza che gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, se realizzati all'interno di edifici d'interesse storico, comportano spesso opere invasive - tuttavia nel caso in esame (come si evince dal provvedimento impugnato) «è stato individuato, quale possibile ambito per l'organizzazione di un ascensore, l'andito prossimo alle scale», ma tale soluzione alternativa «è stata esclusa per il mancato accordo tra i condomini». In altri termini il Collegio ritiene che - ben potendo la Soprintendenza imporre apposite prescrizioni sulle opere da autorizzare ed essendo la stessa tenuta a motivare l'eventuale diniego dell'autorizzazione anche con riferimento alle alternative eventualmente prospettate nella domanda - valga a dimostrare la legittimità del provvedimento impugnato il fatto che non sia stata radicalmente negata l'esistenza delle ragioni che hanno determinato la presentazione del progetto in questione (connesse al miglioramento dell'accessibilità ai piani superiori), ma sia stato piuttosto evidenziato in motivazione, da un lato, che l'ascensore avrebbe potuto essere realizzato incidendo su una parte dell'edificio di minor pregio, rispetto a quella interessata dal progetto e, dall'altro, che l'impossibilità di realizzare l'ascensore all'interno dell'edificio non è dipesa da ragioni tecniche, bensì da cause di ordine giuridico ed economico, imputabili ai condomini, che non possono interferire con le valutazioni pubblicistiche inerenti la tutela del patrimonio culturale. In particolare, come evidenziato dall'Amministrazione nelle proprie difese, dal verbale dell'Assemblea condominiale del 10 novembre 2015 si evince che non è stata seriamente presa in considerazione la possibilità di realizzare l'ascensore all'interno dell'edificio, perché sono stati presentati e valutati solo i preventivi per la realizzazione nella corte interna. Né può giovare ai ricorrenti quanto precisato nella memoria di replica depositata in data 16 febbraio 2017, e cioè che la possibilità di realizzare l'ascensore all'interno dell'edificio, utilizzando l'andito vicino alle scale come prospettato dalla Soprintendenza, sia attualmente preclusa dal fatto che tale soluzione progettuale comporterebbe la demolizione dell'unico servizio igienico di pertinenza di una proprietà esclusiva, nonché dal fatto che l'ascensore al piano terra avrebbe accesso da una proprietà individuale e dal fatto che accanto al

predetto servizio igienico si trova la colonna tecnica del palazzo. Come evidenziato nel provvedimento impugnato, in passato la Soprintendenza aveva infatti suggerito l'opportunità di rendere nuovamente accessibile dalla corte l'andito in questione proprio per non impedire l'eventuale futura collocazione di un ascensore, ma il condominio ha rinunciato ad acquisire tale andito quando se ne è presentata l'occasione.

9. Neppure rileva la circostanza - non contestata - che fino agli anni '80 esistesse un ascensore esterno: i ricorrenti si sono limitati ad affermare che tale manufatto è stato assentito con autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza, ma non hanno prodotto tale titolo, del quale l'Amministrazione nelle proprie difese ha, senza essere smentita, contestato l'esistenza, mentre il manufatto in questione non risulta autorizzato neppure dall'Amministrazione comunale.

10. Infine, in merito alla censura dedotta con il secondo motivo, tesa a dimostrare che il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un'inadeguata valutazione dell'intervento e delle ragioni dei richiedenti, è sufficiente osservare che la stessa discende da un'erronea lettura della motivazione dell'impugnato diniego. Difatti, come già evidenziato, l'affermazione della Soprintendenza secondo la quale «*l'intervento di sbarriamento, così come progettato reca grave e serio pregiudizio alla conservazione del bene in particolare sotto il profilo della percezione dello spazio*» è inserita nella parte della motivazione ove, ai sensi dell'art 10, comma 4, della legge provinciale n. 1/1991, vengono evidenziate la natura e la serietà del pregiudizio derivante dall'intervento in progetto. Invece la successiva affermazione, secondo la quale «*gli ambiti di maggior interesse storico-artistico, ovvero la corte e l'interno della cappella, trattandosi di ambienti a piano terra, non presentano barriere architettoniche che impediscono o limitano la visitabilità a persone portatrici di minorazione*» è inserita nell'ultima parte della motivazione del provvedimento impugnato, con la quale la Soprintendenza ha inteso dare attuazione dell'art 10, comma 5, della legge provinciale n. 1/1991, ove si prevede che, nei casi di impossibilità di rimozione delle barriere architettoniche la Giunta provinciale è comunque tenuta ad individuare, con propria deliberazione, mezzi e modalità per garantire la possibilità di visitare l'immobile di interesse storico o artistico da parte delle persone disabili.

11. Stante quanto precede, il ricorso deve essere respinto perché infondato.

12. Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 217/2016, lo respinge perché infondato.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido e in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Roberta Vigotti, Presidente

Carlo Polidori, Consigliere, Estensore

Paolo Devigili, Consigliere

L'ESTENSORE

Carlo Polidori

IL PRESIDENTE

Roberta Vigotti

IL SEGRETARIO